



CORTE FEDERALE DI APPELLO FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N° 09 – 08 APRILE 2026

Riunione del 20.03.2026

Avv. Claudio Cutrera - Presidente

Avv. Francesca Romana Pettinelli – Componente

Avv. Antonio Amato – Componente

CFA 09.25.26 Reclamo del Sig. Giovanni Pagliuca, tesserato presso la ASD GREEN VOLLEY ROMA, avverso il Comunicato Ufficiale n. 103 del 02.03.2026 del Tribunale Federale.

PREMESSA

Il reclamo *de quo* trae origine dal Comunicato Ufficiale n. 103 del 02 marzo 2026 con il quale il Tribunale Federale ha disposto la sospensione del Sig. Giovanni Pagliuca, quale dirigente tesserato per la società ASD Green Volley Roma, da qualsiasi attività federale per mesi tre, facendo seguito all'atto di deferimento del 16.12.2025 della Procura Federale la quale aveva chiesto di procedere nei confronti dell'odierno reclamante *“per la violazione degli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, artt. 9 e 16 dello Statuto FIPAV, artt. 2 e 18 del R.A.T., artt. 1,74, 75 del Regolamento Giurisdizionale per aver provveduto, quale dirigente tesserato per la società ASD Green Volley Roma ed in nome e per conto della stessa, al pagamento dell'importo concordato e dovuto a favore della società ASD Volley Friends Roma per la cessione dei diritti sportivi dell'atleta I. M. V., attraverso un bonifico rimasto impagato per mancanza di provvista successivamente riproposto con un importo inferiore determinando in tal modo una sostanziale inefficacia degli accordi intercorsi tra le stesse società”*.

Il provvedimento reso dal Tribunale Federale si fondava sul raggiungimento della piena prova delle responsabilità ascritte al Pagliuca *“a seguito del mancato rispetto dell'accordo raggiunto (tra la Green Volley - per opera del proprio direttore generale sig. Giovanni Pagliuca - con la Friends Volley Roma) per la cessione dell'atleta I. M. V., aggravato dalla falsa rappresentazione del suo adempimento (mediante l'inoltro della distinta di un bonifico poi revocato o comunque rimasto inevaso)” che ha determinato il perfezionamento del trasferimento dell'atleta da parte della Volley Friends”*.

Secondo il Tribunale Federale l'accordo, in particolare, prevedeva il trasferimento dell'atleta I. M. V. dalla Volley Friends alla Green Volley a titolo definitivo, verso un corrispettivo di € 1.500,00: tale



importo, secondo il Tribunale, aveva natura di prezzo di cessione (circostanza nota alla Green Volley) e non di premio di compensazione ex art. 61 del R.A.T. Fipav (come sostenuto anche dal Sig. Pagliuca nelle proprie difese).

Il Tribunale Federale precisava, tuttavia, che la questione oggetto del procedimento disciplinare non verteva in merito alla natura e qualificazione giuridica dell'importo pattuito (peraltro già nell'esposto presentato dal Sig. Enrico Onofrij presidente del sodalizio Volley Friends Roma, era stato chiaramente specificato che la richiesta economica non riguardava il premio di compensazione) bensì riguardava il comportamento del Pagliuca, il quale aveva prima manifestato la propria accettazione della proposta fatta dal De Natale per conto della Volley Friends e poi aveva revocato il predetto bonifico quando si era già perfezionato il trasferimento dell'atleta in esecuzione dell'accordo raggiunto.

In sede di reclamo il Sig. Giovanni Pagliuca contestava tale ricostruzione, poiché ingiusta, gravemente pregiudizievole e frutto di una erronea interpretazione e travisamento dei fatti, stante anche il suo ruolo di allenatore nell'ambito del Sodalizio Green Volley, proponendo contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione impugnata.

Il reclamante, in particolare, precisava: 1) che il proprio comportamento era frutto del pieno adempimento all'intesa contrattuale intervenuta tra i due sodalizi per il trasferimento dell'atleta I. M. V.; 2) di aver rispettato pienamente, nella sua veste di mero esecutore di un bonifico, l'intesa raggiunta per il trasferimento dell'atleta I. M. V., avendo versato la somma di € 350,00 (importo emesso dal portale Fipav immediatamente dopo la effettuazione del trasferimento della ragazza); 3) che lo scambio via email intercorso con il Sig. Francesco De Natale della Volley Friends confermava che *“le parti avessero inteso commisurare l'indennizzo dovuto per il trasferimento della atleta al parametro federale (basato sulla componente fissa e certa all'esito del trasferimento e pari ad Euro 350,00 ed all'altra, eventuale e variabile, dipendente dall'impiego agonistico della ragazza) e non già nell'importo di Euro 1.500,00 (costituente mera cauzione in attesa del dato contabile dell'importo effettivamente dovuto: per come poi risultato)”*; 4) di aver effettuato un bonifico di € 1.500,00 dal proprio conto personale (poiché il conto societario non disponeva in quel momento della detta liquidità), pur avendolo revocato una volta appreso che l'importo effettivamente dovuto era di € 350,00; 5) di aver comunicato in totale buona fede alla società cedente il dato contabile emerso dal Portale Fipav.

Concludeva, quindi, evidenziando l'assenza di pendenze contabili della Green Volley nei confronti della Volley Friends/Tor Sapienza e, conseguentemente, l'insussistenza di profili disciplinari e civilistici a suo carico poiché privo di alcuna legittimazione in ambito societario, avendo semplicemente sopperito alla illiquidità momentanea della società stessa con il proprio conto personale.



Chiedeva, quindi: 1) in via preliminare e di urgenza, la sospensione della esecutività del provvedimento impugnato sulla base della *“preclusione derivante dalla ingiusta ed immeritata squalifica che determina ulteriore gravissimo pregiudizio alla intera società ed alle stesse giovani atlete”*; 2) in via principale, la riforma integrale della decisione di cui al Comunicato Ufficiale 103 del 02.03.2026 con conseguente annullamento della sanzione inflitta al reclamante; 3) in via estremamente subordinata, la riforma parziale della decisione impugnata con congrua riduzione della squalifica inflitta.

All’udienza tenutasi il 20.03.2026, l’Avv. Segnalini, per il Sig. Giovanni Pagliuca, rilevava inoltre che il medesimo non aveva partecipato alla trattativa intercorsa tra le società, essendosi limitato a specificare il tipo di impiego tecnico dedicato all’atleta.

Precisava infine che il Sig. Pagliuca *“aveva effettuato il bonifico a titolo di cauzione stante la mancanza di fondi sul conto della società, conseguentemente la revoca dello stesso è stata determinata anche al fine di sistemare dal punto di vista contabile finanziario i rapporti tra le società e in considerazione dell’importo che poi è scaturito dai parametri federali cui le società si erano espressamente richiamate in sede di accordi”*.

All’esito della discussione, la Corte si riservava di decidere.

La questione che ci occupa trae origine da una segnalazione del Sig. Enrico Onofrj, Presidente del Sodalizio Volley Friends Roma, con la quale quest’ultimo ha affermato il raggiungimento di un accordo con la ASD Green Volley per la cessione in favore di quest’ultima, dei diritti sportivi dell’atleta I. M. V., verso un corrispettivo di € 1.500,00.

Tale accordo era confermato dall’inoltro di una email da parte della Green Volley riportante la dicitura *“Premio pagato”*, con allegazione di un bonifico di € 1.500,00 disposto dal conto personale del direttore generale della società sig. Giovanni Pagliuca con la causale *“Erogazione liberale I.”*.

Ricevuta tale documentazione la Volley Friends, visto l’approssimarsi dell’inizio delle gare, aveva proceduto al trasferimento dell’atleta in favore della Green Volley emettendo la relativa fattura.

Tuttavia tale disposizione di pagamento non era, però, andata a buon fine (ovvero era stata annullata) e la Green Volley, al ricevimento della fattura, aveva effettuato un nuovo bonifico di importo pari ad € 350,00 con causale: premio compensazione risultante dal portale FIPAV.

L’esponente Sig. Onofrj, dopo le dette premesse, aveva chiesto, quindi, di valutare la condotta complessiva del Sig. Pagliuca (direttore generale della Green Volley ed esecutore materiale dei bonifici) e della Green Volley al fine di accertare eventuali profili di responsabilità disciplinare per violazione



dei principi di lealtà e correttezza sportiva e, quindi, per l'emissione dei conseguenti provvedimenti sanzionatori.

Il Sig. Pagliuca, ricevuto il deferimento come sopra riportato, ha contestato le conclusioni della Procura Federale con apposita memoria difensiva, sostenendo, in sede di audizione, che: 1) “alla base dell'accordo con la società cedente vi era il calcolo dettato dalle normative Fipav in materia di cui alla tabella C dettata in precedenza e che la revoca del bonifico è stata fatta in ottemperanza di questo accordo”; 2) “di aver disposto il bonifico di € 1.500,00 in data 10/09/2025 ore 20:00 circa e che lo stesso è stato da me revocato in data 11/09/2025 anticipando la notizia per via telefonica alla controparte”.

Ha quindi insistito da un lato per la legittimità della revoca del primo bonifico di € 1.500,00 e dall'altro per la corretta emissione del successivo di € 350,00 (importo corrispondente a quanto, a suo dire pubblicato sul portale della FIPAV).

Nelle proprie argomentazioni il Sig. Pagliuca ha altresì insistito per la qualificazione dell'indennizzo, quale premio di compensazione.

Su tale presupposto ha eccepito la illiceità della richiesta di pagamento di € 1.500,00, poiché priva di causa e frutto di un tentativo di frode ai danni della Green Volley ed ha contestato, infine, la quantificazione della somma richiesta, non rispondente ai criteri di valutazione del premio di compensazione.

In definitiva, quindi, secondo le difese del Pagliuca, così come riproposte in questa sede, la condotta disciplinarmente rilevante contestatagli sarebbe da ricondurre al mancato pagamento del premio di compensazione per il trasferimento dell'atleta I. M. V. dalla Volley Friends alla Green Volley.

Tale condotta, per le ragioni spiegate dallo stesso reclamante, sarebbe a suo dire insussistente.

Orbene, ad avviso di questa Corte, le difese spiegate dal reclamante, così come formulate anche nel giudizio di primo grado, non colgono nel segno.

Al di là delle altre affermazioni di cui all'esposto presentato dal Sig. Vincenzo Onofri e degli eventuali accordi intercorsi tra la società Volley Friends e la Green Volley, si ribadisce anche in questa sede, come già fatto dal Tribunale Federale, che il presente procedimento non verte sul contenuto degli accordi intercorsi tra le società sopra citate e/o sugli eventuali rapporti economici di dare/avere tra le medesime, bensì riguarda la valutazione, dal punto di vista disciplinare, del comportamento del Sig. Pagliuca il quale ha prima effettuato, per conto della Green Volley, un bonifico di € 1.500,00 e poi lo ha revocato unilateralmente e senza preavviso quando si era già perfezionato il trasferimento dell'atleta in questione.

Al riguardo, ad avviso di questa Corte, il comportamento messo in atto dal Sig. Pagliuca risulta provato



per *tabulas* ed ha rilevanza disciplinare.

Infatti, al di là delle ulteriori considerazioni contenute nella decisione impugnata, circa la eventuale natura del premio e/o i reali accordi intercorsi tra le società di che trattasi (in realtà non concernenti specificatamente la condotta contestata), innegabile e non contestato è il fatto che il medesimo Pagliuca abbia dapprima effettuato, per conto della Green Volley, un bonifico di € 1.500,00, in apparente accettazione della proposta fatta dal De Natale, per conto della Volley Friends e poi abbia revocato unilateralmente e senza alcun preavviso e/o comunicazione il detto bonifico, successivamente al perfezionamento del trasferimento dell'atleta in esecuzione dell'accordo raggiunto.

Il tutto senza avvisare preventivamente la società destinataria del bonifico stesso e senza concordare con la stessa le eventuali problematiche inerenti agli accordi e/o errori di calcolo nell'importo, per un eventuale futuro rimborso.

Proprio questo, dunque, è il comportamento oggetto di valutazione disciplinare.

Né, a discolpa, possono valere gli assunti difensivi del reclamante secondo cui la revoca del bonifico era stata disposta anche *“al fine di sistemare dal punto di vista contabile finanziario i rapporti tra le società e in considerazione dell'importo che poi è scaturito dai parametri federali cui le società si erano espressamente richiamate in sede di accordi”*.

Come detto, qualunque eventuale necessità *“contabile-finanziaria”* e/o di altra natura, relativa ai rapporti tra le società di che trattasi, ove effettivamente sussistente, poteva e doveva essere gestita diversamente, comunicando preventivamente con la società beneficiaria del bonifico e regolarizzando, concordemente con la stessa, eventuali irregolarità e/o rimborsi, non certo, dunque, agendo autonomamente con una revoca di un bonifico già effettuato, tra l'altro successivamente al perfezionamento del trasferimento in questione.

Il Pagliuca peraltro, per sua stessa ammissione, ha agito quale mero esecutore delle disposizioni societarie ricevute e, anche per tale motivo, non può non essere esclusa la sua partecipazione alla vicenda che ci occupa.

Tuttavia questa Corte ritiene che la sanzione possa essere mitigata tenuto conto proprio del ruolo effettivamente ricoperto dal reclamante nella vicenda di che trattasi, quale si evince da tutta la documentazione acquisita in atti.

P.Q.M.

La Corte Federale di Appello, in parziale riforma della decisione impugnata, conferma la responsabilità disciplinare del reclamante Giovanni Pagliuca, riducendo la sanzione della sospensione da ogni attività federale, a carico dello stesso, da mesi 3 (tre) a mesi 1 (uno) incluso il periodo già scontato.



Si comunichi.

Il Presidente
Avv. Claudio Cutrera